



Ordinanza del DFF concernente dati ed informazioni elettronici (OeIDI)

Modifica del 23 novembre 2016

*Il Dipartimento federale delle finanze (DFF)
ordina:*

I

L'ordinanza del DFF dell'11 dicembre 2009¹ concernente dati ed informazioni elettronici è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2–4

² Sono considerate *firme elettroniche* ai sensi della presente ordinanza le firme secondo l'articolo 2 lettere c–e della legge del 18 marzo 2016² sulla firma elettronica, purché non contengano limitazioni che ne escludono l'utilizzazione ai fini della presente ordinanza.

³ e ⁴ *Abrogati*

Art. 3 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b e d

¹ Qualora i dati elettronici siano trasmessi e conservati mediante firma, le condizioni per la forza probatoria sono adempiute se:

- b. il certificato era valido al momento della creazione della firma;
- d. la chiave pubblica necessaria per la verifica della firma elettronica è conservata con i dati protetti, nella misura in cui il certificato non è stato pubblicato;

Art. 14 Disposizione transitoria della modifica del 23 novembre 2016

I certificati rilasciati secondo il diritto anteriore conservano la loro validità fino alla scadenza. Se il periodo di validità supera i tre anni, il certificato deve essere dichiarato nullo alla fine di questi tre anni.

¹ RS 641.201.511

² RS 943.03

II

L'ordinanza dell'AFC del 14 dicembre 2009³ concernente i servizi di certificazione nel campo dell'OeIDI è abrogata.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

23 novembre 2016

Dipartimento federale delle finanze:

Ueli Maurer

³ RU 2009 6811